

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

61.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione e approvazione):	
Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani trattenuti in Iraq e in Kuwait (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (5387);	
Tremaglia ed altri: Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico (5188);	
Marri ed altri: Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimasti bloccati nel Kuwait e in Iraq dopo i fatti del 2 agosto 1990 (5405)	3
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 4, 9
Butini Ivo, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	4, 8, 9
Ferrari Marte (gruppo PSI)	4
Tremaglia Pierantonio Mirko (gruppo MSI-destra nazionale)	4, 8, 9
Votazione nominale:	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ELIO GABBUGGIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani trattenuti in Iraq e in Kuwait (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5387); e delle proposte di legge Tremaglia ed altri: Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico (5188); Marri ed altri: Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimasti bloccati nel Kuwait e in Iraq dopo i fatti del 2 agosto 1990 (5404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani trattenuti in Iraq e in Kuwait », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 gennaio 1991, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri: « Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico »; Marri ed altri: « Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimasti bloccati nel Kuwait e in Iraq dopo i fatti del 2 agosto 1990 ».

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 5188, assunta come testo base, e sugli emendamenti trasmessi nella seduta del 12 marzo scorso. Ricordo

inoltre che nella seduta di martedì 2 luglio la Commissione aveva approvato in linea di principio alcuni emendamenti presentati dal Governo nonché un subemendamento presentato dagli onorevoli Marri e Ciabbari e li aveva trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Poiché tale parere non è stato ancora espresso e poiché personalmente ritengo che sia possibile superare, almeno in quest'occasione in cui la spesa prevista risulta inferiore a quella per cui la Commissione bilancio aveva già espresso un parere favorevole, quanto previsto dall'articolo 94, comma 3, del regolamento, propongo alla Commissione, assumendone la responsabilità, di procedere in questa seduta all'approvazione in via definitiva degli articoli e del testo nel suo complesso.

Nel far questo ho preso atto del parere contrario degli uffici che mi consigliano di attendere l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

La mia proposta è motivata dal fatto che i nostri connazionali stanno aspettando un provvedimento a loro favore da molti mesi. Se dovessimo ritardare l'approvazione definitiva del provvedimento, essi rimarrebbero privi anche della modesta indennità prevista dagli emendamenti del Governo. Infatti, rinviando ad altra seduta l'approvazione del provvedimento, in un momento in cui tutte le Commissioni sono oberate di lavoro, rischieremo di andare al prossimo inverno. Mi assumo quindi l'intera responsabilità di questa proposta. Naturalmente, prenderò gli opportuni contatti con i ministri competenti e con il presidente della Commissione bilancio.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor presidente, viste le motivazioni che ella adduce a giustificazione di questa procedura, mi rimetto alla Commissione. Desidero solo sottolineare che mi rammaricherei se la procedura proposta dovesse ritardare l'iter del provvedimento.

MIRKO PIERANTONIO TREMAGLIA. Per colpa del Governo, perché è stato il Governo a presentare gli emendamenti!

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il mio riferimento non era alle dichiarazioni di ieri. La mia preoccupazione, signor presidente, è che le procedure ed i controlli interni della Camera dei deputati possano ritardare l'approvazione del provvedimento. Non vi è un'opposizione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Vedremo se la Camera...

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo è più corretto.

PRESIDENTE. ... nei suoi vertici sarà così insensibile ad una richiesta che nasce da una situazione drammatica.

MARTE FERRARI. Non ho compreso bene se la proposta di legge dovrà o meno tornare al Senato.

PRESIDENTE. Il provvedimento dovrà comunque essere riesaminato dal Senato, perché la nostra Commissione ha scelto come testo base non il disegno di legge, ma la proposta di legge dell'onorevole Tremaglia.

MARTE FERRARI. Ritengo che la Commissione possa approvare gli emendamenti presentati dal Governo, perché credo che entro una settimana il Senato possa giungere all'approvazione definitiva del provvedimento. Qualora non accogliessimo gli emendamenti del Governo,

determinando da parte di quest'ultimo la rimessione in Assemblea, rinvieremo il tutto all'autunno.

Concordo quindi con la proposta del presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 5188, scelta quale testo base, e degli emendamenti ad essa riferiti.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. I termini di prescrizione perentori, legali e convenzionali in danno dei connazionali rimasti bloccati nel Kuwait e nell'Iraq e loro familiari residenti in Italia, a seguito dei fatti dell'8 agosto 1990 relativi alla crisi del Golfo Persico, sono sospesi sino al 180 giorno successivo al loro ritorno in patria, oppure sino alla conclusione ufficiale della crisi per quanti colà domiciliati.

2. Sono altresì sospesi i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima dell'8 agosto 1990, o comunque pattuiti o autorizzati prima di tale data, dai soggetti di cui al comma 1, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di fondi rustici che si trovano sul territorio della Repubblica.

Ricordo che a tale articolo il Governo aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. A favore dei connazionali trattenuti in Iraq e Kuwait, individuati con decreto dal Ministro degli affari esteri, sono sospesi tutti i termini collegati agli adempimenti stabiliti a loro carico da leggi tributarie, ivi compresi quelli relativi ai tributi locali, nonché da leggi in materia di previdenza e assistenza sociale.

2. La sospensione opera per i termini la cui scadenza è compresa tra il 2 agosto 1990 e il sessantesimo giorno successivo a quello del rientro in Italia dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

3. Il recupero dei tributi e dei contributi non versati per effetto della sospensione avverrà, senza la corresponsione di soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, nei termini e con le modalità da stabilirsi rispettivamente con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. I termini per i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, sospesi ai sensi del comma 1, sono prorogati sino alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui l'acconto si riferisce.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 11 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 1.

Ricordo altresì che gli onorevoli Marri e Ciabarra avevano presentato il seguente subemendamento:

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo La sospensione opera per una anno successivamente al rientro in Italia dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

0. 1. 1. 1.

Pongo in votazione il subemendamento Marri e Ciabarra 0.1.1.1, già approvato in linea di principio nella seduta del 2 luglio scorso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1, come modificato dal subemendamento testé approvato, già votato in linea di principio nella seduta del 2 luglio scorso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. I termini sono parimenti sospesi, per lo stesso periodo di cui all'articolo 1 relativamente ad obbligazioni da adempiere in favore delle persone che trovandosi, dopo l'8 agosto 1990, nel Kuwait o nell'Iraq non hanno potuto osservare i termini predetti.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, curano apposite pubblicazioni di rettifica a favore di coloro che trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 hanno subito protesti di cambiali e di vaglia cambiari nel termine di sospensione delle scadenze.

Ricordo che a tale articolo il Governo aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 sono sospesi, per il periodo indicato dal comma 2 dello stesso articolo, giuridici relativi alla cooperazione allo sviluppo, al fine di verificare la corrispettivi termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, i quali comportino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, nonché i termini prefissati per l'adempimento di obbligazioni contrattuali e delle rate dei

mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere, purché stipulati prima del 2 agosto 1990.

2. In favore degli stessi soggetti è altresì disposta la sospensione per il periodo 2, agosto 1990-31 marzo 1991, del termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

3. Per il periodo di differimento delle obbligazioni pecuniarie o degli effetti cambiari non possono porsi a carico dell'obbligato beneficiario interessi od altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti a calcolati nelle rate scadute.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno in appendice al bollettino dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti beneficiari della sospensione dei termini di cui al comma 2, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o di vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

2. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del Governo, già approvato in linea di principio nella seduta del 2 luglio scorso. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. La sospensione di termini per i periodi indicati nell'articolo 1 ha efficacia anche ai fini dell'adempimento delle obbligazioni tributarie, i cui termini sono scaduti o scadano entro i tempi previsti nel citato articolo 1.

2. È altresì sospesa, per il periodo di tempo di cui all'articolo 1, la riscossione dell'imposta e della sovrimposta di qualsiasi genere sul reddito dei fabbricati, delle imposte sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base a bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta sulle

società dovute da società cooperative o da consorzi, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, delle tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli o con versamento alla tesoreria comunale, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

Ricordo che nella precedente seduta il Governo aveva presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 3 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, godono della sospensione di cui all'articolo 3 per la riscossione dei tributi erariali e locali, nonché dell'imposta sulle società.

Ricordo che nella precedente seduta il Governo aveva presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 4 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. A favore dell'unità familiare dei soggetti di cui all'articolo 1, ivi comprese le persone conviventi a carico, è disposta dal Ministero degli affari esteri una erogazione mensile non inferiore a lire 800.000 maggiorata di lire 200.000 per ogni persona componente il nucleo familiare.

2. La erogazione di cui al comma 1 ha luogo su domanda della persona che in Italia rappresenta il familiare bloccato in Iraq o Kuwait ai sensi dell'articolo 1, e viene corrisposta a decorrere dal 1° settembre 1990 sino a 90 giorni dopo il rientro in patria del medesimo.

A tale articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 è disposta dal Ministero degli affari esteri una erogazione *una tantum* fino a lire 3.670.000, se con familiari a carico e fino a lire 2.935.000 qualora senza familiari a carico, in proporzione al periodo di tempo in cui essi sono stati trattenuti in Iraq o in Kuwait tra il 2 agosto e il 10 dicembre 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.512 lioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5.1, già approvato in linea di principio nella seduta del 2 luglio scorso. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Ai connazionali che sono stati bloccati nel Kuwait o nell'Iraq, mentre si trovavano in transito in quei Paesi alla data dell'8 agosto 1990, e comprovatamente possano dimostrare un danno emergente o un lucro cessante, il Ministero degli affari esteri, a domanda, liquida l'80 per cento del danno accertato.

Ricordo che nella seduta del 12 marzo scorso, in qualità di relatore, avevo preannunciato la presentazione di un emendamento volto a sopprimere l'articolo 6. Con l'assenso della Commissione tale emendamento è stato trasmesso per il parere alla V Commissione bilancio.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6 di cui ho chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 6 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un servizio continuativo al quale possono far capo gratuitamente le comunicazioni telefoniche dei connazionali dal Kuwait e dall'Iraq con le proprie famiglie e viceversa.

2. Sino al momento dell'entrata in funzione del servizio continuativo di cui al comma 1, la SIP, l'ITALCABLE e le altre aziende di comunicazioni telefoniche, non contabilizzano le telefonate effettuate dai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1 verso il Kuwait e l'Iraq a decorrere dall'8 agosto 1990 e, se conta-

bilizzate, le portano in detrazione del successivo periodo di imposta.

3. Le comunicazioni telefoniche gratuite, salvo casi di comprovata necessità, sono ammesse con la frequenza di una per settimana in ciascun senso del traffico, e ciascuna per la durata massima di tre minuti di conversazione.

Ricordo che la Commissione bilancio aveva segnalato la necessità di riformulare l'articolo 7 in relazione all'avvenuta cessazione del conflitto.

Pertanto, in qualità di relatore, presento il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7 di cui ho chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 7 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. In applicazione delle norme contenute nella presente legge il Ministero degli affari esteri provvede:

a) all'individuazione nominativa dei connazionali bloccati nel Kuwait e in Iraq o ivi domiciliati, e dei loro recapiti in Italia;

b) alla composizione nominativa ed al rapporto familiare di ciascun connazionale attualmente nel Kuwait o in Iraq e della persone cui in Italia l'interessato intende far capo;

c) al pagamento delle somme di cui all'articolo 6, mediante vaglia cambiario, in base allo stato di famiglia, presentato dagli interessati residenti in Italia in carta libera.

Ricordo che nella seduta del 12 marzo scorso avevo preannunciato la presentazione di un emendamento volto a sopprimere

la lettera c) dell'articolo 8. Con l'assenso della Commissione tale emendamento è stato trasmesso per il parere alla Commissione bilancio.

Il Governo ha presentato all'articolo 8 il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor presidente, prima di giungere alla soppressione dell'articolo 8 vorrei chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento. In particolare, la lettera b) del suddetto articolo stabilisce che il Ministero degli affari esteri provvede « alla composizione nominativa ed al rapporto familiare di ciascun connazionale attualmente nel Kuwait o in Iraq e delle persone cui in Italia l'interessato intende far capo ». Tale disposizione era stata inserita proprio in relazione alla distinzione, che opera anche il Governo seppure in termini diversi, relativa all'indennità concessa ai nostri connazionali ed ai familiari a carico; se non inseriamo questa specificazione, potrebbero a mio avviso verificarsi taluni equivoci.

Pertanto chiedo al sottosegretario di Stato per gli affari esteri se il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1 del testo del Governo possa considerarsi uno strumento equivalente a quello previsto dalla lettera b) dell'articolo 8 per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti interessati. In sostanza, vorrei sapere se nel decreto di individuazione rientrano con certezza anche i familiari dei nostri connazionali, altrimenti — ripeto — riterrei opportuno mantenere questa specificazione volta ad eliminare eventuali equivoci.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Comprendo, onorevole Tremaglia, la sua preoccupazione; tuttavia le assicuro che nell'ambito del decreto di individuazione previsto al comma 1 dell'articolo 1 del testo del Governo verrà soddisfatta anche l'esigenza prevista dall'articolo 8. Del resto è ovvio che per

erogare gli indennizzi occorre individuare i soggetti interessati.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ma se lo specifichiamo siamo più sicuri!

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ribadisco che i due strumenti sono equivalenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del Governo.
(È approvato).

L'articolo 8 s'intende pertanto soppresso.

Risulta pertanto precluso il mio emendamento volto alla soppressione del punto c) dell'articolo 8.

In relazione a quanto disposto negli articoli 1 e 5 testé approvati, risulta assorbito l'articolo aggiuntivo di copertura trasmesso alla Commissione bilancio il 12 marzo scorso, sul quale era stato espresso parere favorevole.

Avverto che nello stampato non risulta l'articolo 9 a causa di un mero errore di numerazione degli articoli che verrà corretto in sede di coordinamento formale.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alla votazione finale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Tremaglia ed altri:
« Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico » (5188):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Hanno votato sì	20
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbiti il disegno di legge n. 5387 e la proposta di legge Marri ed altri n. 5404.

Hanno votato sì:

Bianco, Cervetti, Ciabbari, Crescenzi, Crippa, Ferrari Marte, Fracanzani, Gabbuggiani, Gangi, Lauricella, Mammone, Marri, Martini, Napoli, Orsini, Piccoli, Rubbi Antonio, Serafini Anna Maria, Staiti di Cuddia delle Chiuse e Tremaglia.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 22 luglio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO